



AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

Contratto di Assicurazione per la Tutela Legale dei Dipendenti di Imprese di Assicurazione associati a SNFIA (Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici)

Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- **Nota Informativa, comprensiva del glossario;**
- **Condizioni di assicurazione;**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Glossario e Condizioni di assicurazione deve essere consegnato all'assicurato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Edizione Dicembre 2017.

Nota Informativa

Contratto di assicurazione per la Tutela Legale dei Dipendenti di Imprese di Assicurazione associati a SNFIA (Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente le condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la polizza.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

AmTrust Europe Limited, con sede in Market Square House, St James's Street, Nottingham NG16FG United Kingdom, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dalla Prudential Regulation Authority (PRA – Autorità di Vigilanza Prudenziale) e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria) e dalla Prudential Regulation Authority.

Numero di iscrizione al Registro dei Servizi Finanziari 202189. Questi dettagli possono essere controllati sul Registro dei Servizi Finanziari, visitando il sito: www.fca.org.uk o contattando la Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria) al numero gratuito 0800 111 6768.

La Rappresentanza Italiana

AmTrust Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Clerici,14 - 20121 Milano
Tel. 0283438150 • Fax 0283438174
Email: milan@amtrustgroup.com - www.amtrusteurope.it

è iscritta dal 21.03.2012 al n° I.00103 dell'“Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento”, con codice IVASS Impresa n° D904R.

2. Informazioni sullo stato patrimoniale dell'Impresa

L'ammontare del patrimonio netto dell'Impresa è pari a £ 293 milioni di sterline, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 71 milioni di sterline e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a £ 222 milioni di sterline. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni è pari a 136%, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto è stipulato per una durata annuale con tacito rinnovo.

AVVERTENZA: in assenza di disdetta da inviarsi con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale il contratto si rinnova per un altro anno.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 3 delle Condizioni del Contratto.

3. Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni

L'Impresa assicura i rischi della Tutela Legale nell'esercizio dell'attività professionale svolta dall'Assicurato, assumendo a proprio carico gli oneri derivanti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi esclusivamente in sede giudiziale.

AVVERTENZA: sono previsti casi di **limitazioni** ed **esclusioni** che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 15,16,19 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: l'impresa sostiene le spese necessarie per la tutela dell'Assicurato entro il massimale convenuto suddiviso come da scheda sotto riportata.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione.

Massimale per sinistro	€ 6.000,00	Indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti in un unico sinistro
Massimale per difesa penale relativamente alla garanzia 5 dell'art. 18 Garanzie	€ 10.000,00	Indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti in un unico sinistro
Massimale per anno assicurativo	€ 150.000,00	Indipendentemente dal numero dei sinistri insorti nell'anno assicurativo
Franchigia per sinistro	€ 1.000,00	La franchigia viene applicata per ogni singolo sinistro. Nel caso di unico sinistro che coinvolga più assicurati, la franchigia verrà applicata una sola volta

Esempio

Qualora sia convenuto in polizza un massimale pari a € 6.000,00 per Sinistro, l'Impresa risponde nel limite di € 6.000,00.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento con esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento del massimale per sinistro:

Massimale di polizza	€ 6.000,00	
Spese legali I° grado		€ 5.000,00 +
Spese peritali		€ 2.000,00 =
Totale oneri		€ 7.000,00
Importo rimborsabile		€ 6.000,00 =
Importo non rimborsabile		€ 1.000,00

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità oltre a quelli previsti a termini di legge

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

AVVERTENZA: ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 66 e 67 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, nonché degli artt. 1897 e 1898 Codice Civile.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

Il premio convenuto è riferito ad un intero periodo annuo di assicurazione.

Il pagamento del premio o della rata di premio può essere eseguito con uno dei seguenti mezzi:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario su c/c intestato all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità.

7. Diritto di Rivalsa

AVVERTENZA: l'Impresa applicherà le rivalse previste dalla legge, laddove applicabili.

Il contratto prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, in tutti i casi in cui sia stata pagata una indennità, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di Recesso

AVVERTENZA: in caso di sinistro sia l'Impresa sia il Contraente possono recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del sinistro e il sessantesimo giorno della sua liquidazione o reiezione, con preavviso di 90 giorni. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: è facoltà delle parti disdettare la Polizza alla scadenza annuale previa comunicazione di disdetta da inviarsi entro 60 giorni dalla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 3 delle Condizioni del Contratto.

9. Prescrizione e decadenza dai diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti, derivanti dal Contratto di assicurazione, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (come previsto dall'Art.2952 comma I° e II° del C.C.) o dal momento in cui si viene a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota d'imposta attualmente in vigore, pari al 21,25% del premio annuo. Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo e tutela legale

AVVERTENZA: L'Assicurato deve immediatamente far denuncia scritta all'Impresa di ciascun Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

L'impresa si fa carico delle spese necessarie per la difesa degli interessi dell'Assicurato e svolge direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza ai sensi dell'art. 164 comma 2 del Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005).

La denuncia di Sinistro va inoltrata a AmTrust Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, Sinistri Tutela Legale - Via Clerici,14 - 20121 Milano, tramite raccomandata AR oppure tramite email alla casella sinistri.tutelalegale@amtrustgroup.com

13. Reclami

E' da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a AmTrust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Clerici,14 - 20121 Milano – tel. 0283438150 fax: 0283438174 Email reclami@amtrustgroup.com.

Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, ovvero a suo giudizio, il reclamante potrà presentare il proprio reclamo all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono: 06 42 1331, E-mail tutela.consumatore@pec.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Impresa di Assicurazione ed il relativo riscontro. In seconda istanza, rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; Tel. +44 (0) 207 964 1000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

Per maggiori informazioni sulla procedura FIN-NET è possibile collegarsi al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/docs/finnet-guide/italy-light_it.pdf

Resta salva comunque per il reclamante la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato e mediazione con la Società

Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, possano demandare la decisione ad un Arbitro. È inoltre prevista la facoltà da parte dell'Assicurato di precedere l'azione giudiziaria con un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 04.03.2010. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'Art. 27 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: *resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.*

15. Conflitto di interessi

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.

AmTrust Europe Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**AmTrust Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Procuratore Speciale
Irene Soldani**

Glossario

Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:

Arbitrato	E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Archiviazione	Il decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari che stabilisce che gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assistenza Giudiziale:	attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della vertenza.
Assistenza Stragiudiziale:	attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)	L'ausiliario del giudice che risponde in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e ne relaziona i risultati nell'elaborato peritale, ossia la consulenza tecnica d'ufficio.
Consulente Tecnico di Parte (CTP)	Il libero professionista al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale, in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore
Contraente	il soggetto che stipula la presente Convenzione in nome e per conto degli Assicurati.
Contravvenzione	E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Data di Continuità Assicurativa	La data meno recente tra: <ul style="list-style-type: none">• la data di adesione dell'Assicurato alla presente Polizza;• la data di adesione dell'Assicurato ad analoga copertura assicurativa purché la stessa sia stata stipulata con la Società o con altre imprese di assicurazione appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo della Società e ci sia continuità di copertura tra la data di scadenza di tale precedente copertura assicurativa e la data di adesione alla presente Polizza.
Delitto	E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: <ul style="list-style-type: none">-colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;-preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;-doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Derubricazione di reato	La qualificazione giuridica del reato diversa e meno grave da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da reato doloso a colposo)
Diritto di Ripensamento	E' la facoltà dell'Assicurato di recedere dal contratto annullandone gli effetti.
Disdetta	Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
Fascicolo Informativo	E' il documento che il Contraente, o suo incaricato, è tenuto a consegnare all'Assicurato prima che il contratto sia stipulato, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione.

Fatto Illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Foro Competente	Sede dell'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
Intermediario	L' Intermediario di assicurazioni indicato nella Scheda di Polizza al quale il Contraente ha conferito il mandato a rappresentarlo ai fini di questa Polizza .
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Massimale	La somma massima indicata nella Scheda di Polizza che la Società sarà tenuta a pagare per le spese legali e peritali per Sinistro denunciato e per Anno.
Mediazione	Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili
Multa	Pena pecuniaria prevista per i delitti.
Negoziazione assistita	Accordo disciplinato dal Decreto Legge 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite Avvocati iscritti all'albo.
Notizia di reato	L'informazione che un reato sarebbe stato commesso; è iscritta dal pubblico ministero nel registro delle notizie di reato e da inizio alla decorrenza dei termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.
Organismo di mediazione	Organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia presso i quali possono essere gestite le procedure di mediazione.
Patteggiamento	Istituto del diritto processuale italiano in base al quale l'imputato ed il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione di una determinata pena.
Periodo di Assicurazione	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data della prima scadenza annuale della Polizza . Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo della Polizza medesima.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società .
Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Procedimento Penale	È un procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Recesso	Dichiarazione unilaterale avente l'effetto di sciogliere il contratto.
Responsabilità contrattuale	è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione.
Responsabilità extracontrattuale	è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore in conseguenza della causazione di un fatto illecito.

Rischio	E' la probabilità del verificarsi di una evento.
Scheda di Polizza	Il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono indicati i dati relativi all' Assicurato / Contraente , le date di effetto e di scadenza della Polizza e il Premio imponibile con le relative Imposte Governative.
Sentenza passata in giudicato	È il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza
Sinistro	verificarsi dell'evento dannoso contemplato nel contratto assicurativo. Per evento dannoso si intende: - il danno o un presunto danno subito o causato dall'Assicurato; - la violazione o la presunta violazione del contratto; - la violazione o la presunta violazione della norma di legge; - la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un danno erariale.
Società	L'Impresa di Assicurazione AmTrust Europe Limited.
Spese di domiciliazione	Spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'Assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di Giustizia	Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
Spese di soccombenza	Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza messe a carico della parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Spese Legali	Onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
Spese Liquidate	Spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese Peritali	Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale	L'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - artt. 163/4 e 173/4 e correlate
Valore in lite	Determinazione del valore della controversia.

Condizioni del Contratto

Con il presente contratto il **Contraente** stipula una **Polizza** collettiva con l'Assicuratore AmTrust Europe Limited, di seguito **Società**, avente per oggetto la garanzia di Tutela Legale, disciplinata dal presente Contratto di seguito **Polizza**. La presente **Polizza** collettiva è stipulata per conto dei dipendenti di Imprese di Assicurazione iscritti all'Associazione Contraente e che di seguito sono definiti **Assicurati**.

Il rapporto tra gli **Assicurati** e la **Società** sarà regolato dal presente Contratto di seguito **Polizza**.

Resta inteso che in ordine ad ogni eventuale pretesa e/o richiesta che l'**Assicurato** dovesse avanzare in relazione alla garanzia prestata con la presente **Polizza**, risponderà unicamente la **Società**, la quale potrà opporre agli **Assicurati** tutte le eccezioni che potrebbe opporre al **Contraente** in forza della **Polizza**.

I. Documentazione per gli Assicurati

Il **Contraente** si obbliga a consegnare a ciascun Assicurato il Fascicolo Informativo ed in particolare le Condizioni di Assicurazione e l'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003). Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà responsabilità diretta del **Contraente**, che sosterrà oneri ed eventuali spese accessorie in caso di reclami, contenziosi ed indennizzi che dovessero essere corrisposti.

II. Premio e modalità di pagamento

Il premio minimo, comunque acquisito dalla Società, è pari a € XXXXXX comprensivo delle imposte governative vigenti, ed è calcolato moltiplicando il premio pro capite pari ad € 14,00 (C) per l'acquisto della polizza per il numero preventivo degli Assicurati previsti inXXXunità.

Il premio minimo come sopra determinato viene pagato all'atto della stipula della presente polizza.

Il contraente si impegna a fornire l'elenco degli assicurati al momento della stipula della polizza (A) e successivamente al termine dell'annualità contrattuale (B).

Il premio di regolazione sarà così calcolato:

$$(B - A) \times 50\% \text{ di } C$$

Entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ciascun Periodo di Assicurazione, il Contraente dovrà inviare l'elenco riepilogativo delle adesioni ricevute in corso d'anno.

Successivamente la Società provvederà, sulla base dei dati comunicati, all'emissione di apposita Appendice di Regolazione, il cui premio dovrà essere pagato dalla Contraente nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione del dato di regolazione od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissare un ulteriore termine. Trascorso tale termine, il premio anticipato in via provvisoria viene considerato in conto e/o a garanzia di quello relativo al Periodo di Assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione e l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi. Resta salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente / Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Al momento del sinistro il contraente deve tempestivamente comunicare alla Società comprova dell'avvenuta iscrizione dell'Assicurato alla Contraente ed il relativo pagamento.

Diversamente la Società non sarà obbligata a tenere in copertura il sinistro.

III. Durata del Contratto

Il Contraente e la Società pattuiscono che la presente polizza ha una durata pari a 1 anno, con tacito rinnovo, a decorrere dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è **stato corrisposto; in caso diverso produce effetto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento**, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

La copertura assicurativa per ciascun **Assicurato**:

- avrà decorrenza alle ore 24:00 dalla data di iscrizione dell'Assicurato alla Contrente.
- cesserà alla scadenza indicata nella scheda di polizza.

Sia la **Società**, sia il **Contraente** hanno facoltà di rescindere il contratto annualmente previa comunicazione di Disdetta da inviarsi entro 60 giorni dalla scadenza annuale, secondo una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R all'indirizzo di Direzione;

- FAX al numero + 39 02 8343 8174;
- Email a gestionedisdette@amtrustgroup.com.

Quanto disposto dal presente Articolo non si applica ai singoli assicurati, che cessano alla scadenza di ogni **Periodo di Assicurazione** senza obbligo di disdetta.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dagli Assicurati per iscritto in Polizza sono poste a base dell'Assicurazione e fanno parte integrante a tutti gli effetti della presente Assicurazione.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione nonché la cessazione dell'Assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Articolo 2 – Altre Assicurazioni

~~L'Assicurato~~ Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo.

L'Assicurato o il Contraente è esonerato dal comunicare l'esistenza di altre assicurazioni derivanti da rapporti contrattuali con istituti di credito e finanziari (conti correnti, carte di credito, mutui, finanziamenti, ecc.) o da accordi collettivi di lavoro nazionali o aziendali.

In caso di sinistro vale quanto disposto dall'art. 23 *Denuncia del sinistro*.

Articolo 3 –Variazioni del rischio

Qualora nel corso del **Periodo di Assicurazione** si verifichi un aggravamento del rischio (Art. 1898 Codice Civile) **per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti**, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla **Società**.

Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l'assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l'assicurazione proseguirà fino alla scadenza del **Periodo di Assicurazione** per eventuali **Danni** conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti **Attività Professionali** assicurate.

In caso di riduzione o aggravamento del rischio, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve darne comunicazione scritta alla **Società**, ai sensi degli artt. 1897 e 1898 c.c. entro i 10 giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla **Società** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. La **Società** ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la **Società** è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** ai sensi dell'art.1897 c.c.

Articolo 4 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.

Articolo 5 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 6 – Variazioni contrattuali a scadenza

Se alla scadenza del contratto la Società voglia apportare variazioni alle condizioni contrattuali, tariffarie o normative, rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente almeno 90 giorni prima della scadenza.

Qualora il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare le nuove condizioni contrattuali o normative, il contratto si intende risolto alla scadenza.

In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni tariffarie proposte, mentre sarà richiesta la sottoscrizione per accettazione delle variate condizioni normative e contrattuali.

Articolo 7 – Facoltà di recesso

Dopo ogni denuncia di **Sinistro** e fino al 60° giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto il **Contraente** che la **Società** possono recedere dal presente contratto assicurativo con preavviso scritto di 90 giorni.

In caso di recesso il **Contraente** si impegna a non acquisire nuove adesioni o prorogare quelle in essere od accettare importi dai propri iscritti riferiti all'adesione alla presente polizza che abbiano decorrenza successiva alla data di effetto del recesso.

È peraltro convenuto che la durata della copertura nei confronti di ciascun **Assicurato**, relativamente alle coperture decorse prima della data di recesso, è garantita sino alla scadenza relativa al **Periodo di Assicurazione** per il quale è stato pagato il relativo premio, senza possibilità di proroga.

È altresì convenuto che in caso di denuncia di **Sinistro** e fino al 60° giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione tanto l'**Assicurato** che la **Società** possono far cessare la copertura assicurativa relativa alla singola adesione colpita dal Sinistro con preavviso scritto di 90 giorni.

Nel caso in cui sia la **Società** a far cessare la garanzia quest'ultima rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte governative, relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 8 – Foro competente

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato (se persona fisica) oppure quello della sua sede legale (se persona giuridica).

Articolo 9 – Comunicazioni - Modifiche dell'assicurazione

Ogni comunicazione inerente l'Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti.

Articolo 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Assicurazione, valgono le norme di legge.

Coperture acquistabili e forma dell'Assicurazione

Articolo 11 – Assicurati

Le garanzie di cui all'art. 18 *Garanzie* vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati: **i soggetti dipendenti di Compagnie di Assicurazione che aderiscono all'associazione Contraente.**

La garanzia numero 5 dell'art. 18 *Garanzie* viene prestata a tutela dei soggetti di seguito identificati:

- l'assicurato
- il coniuge o partner convivente dell'Assicurato;
- i componenti del suo nucleo familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia.**

La garanzia opera inoltre a favore del conducente autorizzato di veicoli a motore di cui i soggetti sopra riportati siano proprietari o locatari, salvo il caso in cui per la guida sia richiesta una patente diversa da A o B o una patente professionale.

Articolo 12 – Ambito di operatività del contratto

Le seguenti prestazioni vengono garantite agli Assicurati per sinistri avvenuti **nell'ambito della loro attività lavorativa, anche in qualità di Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA) svolta per conto dell'Impresa di Assicurazione presso la quale lo stesso ricopre la qualifica di lavoratore dipendente.**

La garanzia numero 5 dell'art. 18 *Garanzie* viene prestata per fatti derivanti dalla circolazione stradale di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Articolo 13 – Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata nella forma **Loss Ourrence**, ossia intesa a tutelare l'Assicurato in seguito a sinistri insorti durante il periodo di assicurazione in corso.

Articolo 14 - Spese garantite

La Società assicura:

- le spese legali per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio, le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato, le spese peritali, le spese di giustizia e processuali, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei limiti delle garanzie previste dalla presente polizza.**

La Società non assicura:

- i compensi derivanti da patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato;
- le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
- il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Articolo 15 – Massimali e limitazioni (se presenti)

Massimale per sinistro	€ 6.000,00	Indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti in un unico sinistro
Massimale per difesa penale relativamente alla garanzia 5 dell'art. 18 Garanzie	€ 10.000,00	Indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti in un unico sinistro
Massimale per anno assicurativo	€ 150.000,00	Indipendentemente dal numero dei sinistri insorti nell'anno assicurativo
Franchigia per sinistro	€ 1.000,00	La franchigia viene applicata per ogni singolo sinistro. Nel caso di unico sinistro che coinvolga più assicurati, la franchigia verrà applicata una sola volta

Qualora l'Assicurato nomini l'Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione della franchigia e con aumento del massimale per sinistro del 50% (cinquanta per cento), fermo il massimale previsto per anno assicurativo.

Articolo 16 – Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- **In Europa** per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate nei confronti di terzi;

▪ **nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino** per le vertenze in materia di lavoro e per le controversie con Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.

Articolo 17 – Surroga e Rivalsa

Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 14 *Spese garantite*, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione verso il terzo.

Tutela Legale

Vengono garantite le spese previste all'art. 14 *Spese garantite* per sinistri relativi alle seguenti garanzie:

Art. 18 – Garanzie

- a) **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
- b) **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale** per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
- c) **Vertenze con Istituti o Enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali, inclusa la presentazione del ricorso amministrativo gerarchico.**
- d) **Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).**
- e) **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale di € 10.000,00 per sinistro.

La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

Art 19 – Esclusioni

La copertura assicurativa è prestata secondo quanto indicato nelle condizioni di polizza ed è esclusa per:

- a) atti o fatti dolosi dell'Assicurato;
- b) atti o fatti non inerenti alla funzione o all'attività professionale dichiarate dall'Assicurato;
- c) materie relative al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- d) materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto dagli artt. 18;
- e) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- f) attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- g) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- h) diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- i) compravendite di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- j) la proprietà o la guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- k) fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- l) fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- m) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua professione;
- n) compravendita o permuta di immobili;
- o) interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti.
- p) l'affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- q) la fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o la fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- r) l'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- s) vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- t) l'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- u) contratti di agenzia, rappresentanza, mandato, rapporti di libera collaborazione tra intermediari assicurativi o rapporti con i collaboratori iscritti alla sezione E del RUI;
- v) vertenze con la Società;
- w) l'adesione ad azioni di classe (class action);
- x) la difesa penale per abuso di minori.

Articolo 20 – Insorgenza del sinistro

1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- la condotta o la violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un danno erariale;

2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

3. Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

4. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.

Articolo 21 - Efficacia temporale

Fermo quanto previsto dall'Art. III *Durata del contratto* delle Condizioni di Contratto, disciplinante il giorno di effetto dell'assicurazione, le prestazioni vengono garantite per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di effetto dell'assicurazione per ciascun Assicurato se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;

- trascorsi 3 mesi dalla data di effetto, dell'assicurazione per ciascun Assicurato in tutte le restanti ipotesi.

La presente polizza sia viene emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto alla polizza precedente di Tutela legale n. 11068061, sottoscritta con la compagnia assicurativa ARAG SE. La carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente e/o Assicurato, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza della ~~una~~ polizza precedente di Tutela legale.

Articolo 22 – Coesistenza di coperture o patrocini

La presente polizza opera in via sussidiaria e solo dopo l'esaurimento degli obblighi inerenti il patrocinio legale previsto e regolato dalla legge e dal CCNL di riferimento e di quanto dovuto da altre polizze per la responsabilità civile e la copertura delle spese legali e peritali di cui l'Assicurato possa beneficiare.

Cosa fare in caso di sinistro

Articolo 23 – Denuncia del sinistro

1. Il Contraente o l'Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

2. L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

3. Nel caso in cui l'Assicurato possa usufruire del patrocinio legale spettante ai dipendenti in forza di norme di legge o contrattazione collettiva, dovrà preventivamente utilizzare tale patrocinio e trasmettere il nominativo del legale prescelto e copia della documentazione alla Società.

In tali casi le coperture della presente polizza saranno riconosciute solo successivamente al pagamento delle spese legali da parte del terzo obbligato, o ad integrazione delle stesse, o dopo prova scritta del diniego da parte dello stesso.

4. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l'Assicurato deve denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.

Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza per i medesimi rischi che preveda la denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del contratto, il Contraente si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia nella quale era precedentemente Assicurato.

La denuncia di Sinistro va inoltrata alla Società ad uno dei seguenti riferimenti:

- Lettera raccomandata A/R ad *AmTrust Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, Sinistri Tutela Legale - Via Clerici 14 – 20121 Milano*
- Email: sinistri.tutelalegale@amtrustgroup.com.

Articolo 24 – Inadempimento obbligo di denuncia

Il Contraente o l'Assicurato, che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso (denuncia del sinistro), perde il diritto all'indennità. Se il Contraente o l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo, la Società ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 25 – Gestione del sinistro

1. **Le garanzie di cui all'art. 18 Garanzie operano esclusivamente per la fase giudiziale. Le spese per la fase stragiudiziale restano pertanto a carico dell'Assicurato.**

2. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Società riconosce esclusivamente la trattazione giudiziale della vertenza.**

3. L'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo**, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 26 *Libera scelta del legale per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale.*

3. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 26 *Libera scelta del legale per la fase giudiziale.*

4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo.**

5. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte **devono essere preventivamente confermate dalla Società.**

6. **La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.**

Articolo 26 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.**

Qualora l'Assicurato nomini l'Avvocato proposto dalla Società, le spese legali di resistenza sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla Società direttamente al legale incaricato senza applicazione della franchigia contrattuale e con aumento del massimale per sinistro del 50% per i soli onorari dell'avvocato difensore dell'Assicurato.

2. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

3. **La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.**

Articolo 27 – Disaccordo con la Società e conflitto di interessi

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

2. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

(Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 - Codice della Privacy)

AmTrust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le seguenti informazioni sull'attività di raccolta e utilizzo dei dati personali ai soggetti cui si riferiscono i dati raccolti.

1. Finalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato:

- alla gestione del rapporto contrattuale con gli assicurati e i contraenti e all'accertamento dell'eventuale diritto al risarcimento del danno oltre che alla quantificazione dello stesso. L'acquisizione dei dati personali comuni e sensibili è strettamente necessaria al conseguimento delle predette finalità;
- all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi di Vigilanza e Controllo.

Pertanto l'eventuale rifiuto nel conferirli, nel rilasciare il consenso al relativo trattamento e nel comunicare i dati ai soggetti di seguito citati, impedisce la gestione del rapporto assicurativo.

2. Modalità del trattamento:

I dati saranno trattati principalmente con strumenti cartacei, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dal Codice della Privacy e, con riguardo al trattamento dei dati sensibili, con presidi e modalità separate e specifiche al fine di evitare ogni possibile rischio di trattamento non autorizzato.

3. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali:

I dati raccolti, inclusi quelli sensibili,

- per le finalità di cui al punto 1. a), potranno essere comunicati alle Società del Gruppo AmTrust, in particolare a:
AmTrust Europe Ltd, Market Square House, St. James's Street Nottingham NG1 6FG (UK) - P.I. GB764402928;
AmTrust Financial Services, Inc. - 59 Maiden Lane, 43rd Floor New York, NY 10038 e sedi secondarie;
AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - 40 Westland Row - Dublin 2 No. 169384;
AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Clerici, 14 • 20121 Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 09477630967;
AmTrust Insurance Agency Italy S.r.l, Via Clerici, 12 - 20121 Milano - P.I./C.F. 09578340961;
AmTrust Italia S.r.l., Via Clerici, 12 - 20121 Milano - P.I./C.F. 08980070968;
AmTrust Mortgage Insurance Limited, Piazza della Repubblica, 14 20124 Milano - C.F. 03517310961;
AmTrust Mortgage Insurance Services Limited, Piazza della Repubblica, 14 20124 - CF: 05801270967;
- per le finalità di cui al punto 1. a) e b), ai soggetti facenti parte della cosiddetta catena assicurativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Assicuratori, Coassicuratori, Riassicuratori, agenti e brokers, Organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, assicurati e terzi danneggiati, legali, consulenti, traduttori, medici fiduciari, periti; società di servizi informatici, di archiviazione, di stampa ed invio della corrispondenza, di gestione della posta in arrivo e in partenza, di certificazione di qualità, di revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti di credito per l'esecuzione di eventuali pagamenti.

4. Diffusione dei dati:

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

5. Trasferimenti dei dati all'estero:

Per le finalità di cui al punto 1., con riferimento ai soggetti indicati al punto 3., i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche in Paesi non aderenti all'Unione Europea. E' richiesto il suo consenso per tale trasferimento al fine di permettere la gestione del rapporto assicurativo

6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:

In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli artt. 7 - 10 del Codice Privacy, l'interessato può richiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, a meno che non ne derivi pregiudizio allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio del diritto in sede giudiziaria così come previsto dall'art.8 lett.e); di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

7. Titolare del trattamento dei dati:

Il Titolare del Trattamento è AmTrust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Clerici, 14 - 20121 Milano - Codice Fiscale 97579510153 - Partita IVA 07972530963 R.I. Milano - REA C.C.I.A.A. Milano 1969043.

8. Diritti dell'interessato:

L'elenco dei Responsabili del trattamento e degli Incaricati designati da AmTrust Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia è disponibile presso la sede del Titolare. L'interessato, per l'esercizio dei propri diritti, nonché per ricevere informazioni più dettagliate sui trattamenti e/o sui soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati o ai quali i dati sono comunicati, potrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: info-privacy@amtrustgroup.com.